



Organi di Giustizia

IL GIUDICE UNICO FEDERALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 49/13

Dec. n. 63/13

Il giorno 5 dicembre 2013, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo inoltrato al Commissario di Gara Vittorio Sanchini dal signor PELLEGRINI Angelo, nato a Brescia e residente in Bagnolo Mella alla via Lama Sud n.9, tesserato e licenziato 2013 con il M.C. LE VALLI con tessera n. 13065458 e licenza élite motocross n. B00122,

avverso l'ordine di arrivo della finale 2 classe SX1 della gara valida per i Campionati Internazionali d'Italia Supercross, svoltasi a Milano l'8.11.2013, con cui il reclamante medesimo lamentava la circostanza di non aver potuto partecipare alla gara

2 SX1, poiché la predetta gara era partita con 8 minuti di anticipo rispetto all'orario delle 16.05 come indicato sul time table.

Invero, secondo l'assunto del PELLEGRINI, nonostante lui stesso si fosse presentato in tempo utile al pre-parco, e, precisamente alle 15.59, per prendere parte alla citata gara, si avvedeva che la stessa era già partita senza che di tanto ne fosse stata data preventiva notizia ai piloti partecipanti da parte della direzione di gara. Chiedeva, quindi, l'annullamento della gara indicata, con conseguente modifica delle classifiche finali.

Il C.d.G. investito del reclamo, ritenuto di non poter prendere, seduta stante, una decisione sul punto, ha rimesso gli atti innanzi a questo Organo di Giustizia per ogni provvedimento consequenziale.

Il G.U.F., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

Il ricorso, nei termini prospettati dal reclamante, è meritevole di accoglimento. Invero, la documentazione acquisita agli atti del procedimento, nonché l'esame della normativa applicabile al caso di specie, consentono a questo Giudice di ritenere fondate le doglianze evidenziate.

Sul punto, la Commissione Sportiva Nazionale, alla quale viene chiesto il dovuto parere in occasione di tutti i ricorsi sportivi, dopo aver acquisito la documentazione ed espletato tutti gli accertamenti del caso, ha, invero, avuto modo di evidenziare che:

“il ricorrente dichiara di non aver potuto prendere parte alla finale 2 di classe SX1 perché la partenza della gara è stata anticipata senza preventiva comunicazione ai piloti. I rapporti del Commissario di gara e del Direttore di Gara evidenziano che la partenza di gara 2 della classe SX1 è stata anticipata di otto minuti. Nel fascicolo inviato dal CdG non è presente copia del comunicato che doveva essere trasmesso ai piloti; interpellati a voce, sia il CdG che il DdG, confermano che il comunicato non è stato emesso e la partenza anticipata

perché, erroneamente, il personale addetto al pre parco non aveva segnalato l'assenza di due conduttori. La C.S.N. in virtù di quanto sopra esposto ritiene fondati i motivi presentati dal reclamante e ritiene che la manche debba essere annullata e le classifiche finali di campionato modificate.”

Alla luce del parere espresso dalla C.S.N., che è pienamente condivisibile, in quanto è stato effettivamente confermato dai funzionari F.M.I. che alcuna comunicazione era stata inoltrata ai piloti circa l'anticipazione della predetta gara, questo Giudice ritiene fondato il reclamo così come proposto.

P.Q.M.

ACCOGLIE il ricorso presentato da **PELLEGRINI ANGELO**;

ANNULLA la gara **2 SX1** dell'**8.11.2013**, valida per i **Campionati Internazionali d'Italia Supercross**;

ORDINA alla C.S.N. la modifica delle classifiche finali di campionato;

DISPONE, ai sensi dell'art. 117, comma 2, R.d.G., che la **tassa federale** versata sia restituita al reclamante.

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

(Avv. Lucia Ambrosino)


Il presente provvedimento sia comunicato a :

- Pellegrini Angelo;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;

- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Lombardia;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.